

CONVENZIONE
Per la realizzazione del progetto
"AVeC vous – Ti Accompagno Verso Casa"
cod. Progetto 168238 - CUP F19G17000540006

Premesso che

- con il decreto dirigenziale 16 novembre 2016, n. 12305, la Regione Toscana ha emesso l'Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti relativi a "*Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità*", rettificato con il decreto dirigenziale 30 novembre 2016, n. 12890;
- con il decreto dirigenziale 29 agosto 2017, n. 12511, la Regione Toscana ha approvato l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Società della Salute di Firenze e denominato "*AVeC vous – Ti Accompagno Verso Casa*";
- il suddetto progetto prevede, in ottemperanza da quanto previsto dall'Avviso Regionale, l'erogazione di buoni servizio finalizzati a sostenere, nell'ambito dei percorsi di continuità assistenziale ospedale-territorio, il rientro presso il proprio domicilio di persone anziane (> 65 anni), con limitazione temporanea dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza, e/o di persone disabili in condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a seguito di dimissioni da una struttura ospedaliera o di cure intermedie/riabilitative;
- con il provvedimento del Direttore la Società della Salute di Firenze 7 novembre 2017, n. 47, ha approvato l'Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione dell'elenco di operatori economici e professionisti erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall'Avviso regionale;
- con il provvedimento del Direttore 27 febbraio 2018, n. 12, la Società della Salute di Firenze ha approvato il primo elenco di operatori economici/professionisti per la scelta da parte dei beneficiari dei buoni servizio del soggetto a cui attribuire le prestazioni da erogare sulla base del Piano di spesa sottoscritto dal beneficiario medesimo;
- con il succitato provvedimento del Direttore la Società della Salute di Firenze 7 novembre 2017, n. 47, si è altresì stabilito che l'elenco di operatori economici/professionisti sarà aggiornato bimestralmente in base alle manifestazioni di interesse presentate nel periodo;

tra

la Società della Salute di Firenze (C.F. - P.IVA 94117300486) con sede legale in Piazza della Signoria n. 1 - 50122 - Firenze, per il tramite del suo Direttore, dott. Andrea Francalanci nato a Firenze il 18 maggio 1968 e domiciliato per la carica presso la sede operativa di Viale della Giovine Italia, n. 1/1, in qualità di soggetto attuatore del progetto "*AveC vous – Ti Accompagno Verso Casa*" - Codice progetto 168238 - CUP F19G17000540006

e _____, CF/P.IVA _____, con sede legale in _____, e sede operativa in V. _____, per il tramite del proprio legale rappresentante _____, in qualità di operatore economico compreso nell'elenco di cui in premessa;

Tutto ciò premesso, visto e considerato quanto sopra

si conviene quanto segue

Art. 1 - Attribuzione dei buoni servizio

La Società della Salute di Firenze attribuisce all'operatore economico sopra individuato, previa scelta da parte dei beneficiari dei buoni servizio, i pacchetti di prestazioni a sostegno della domiciliarità di cui ai piani di spesa allegati a detti buoni.

L'attribuzione dei pacchetti di prestazioni avverrà tramite invio da parte della Società della Salute di apposita lettera di conferimento di incarico.

Art. 2 - Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico si impegna a erogare le prestazioni indicate nei piani di spesa allegati ai buoni servizio nel rispetto della normativa vigente sotto ogni profilo, socio-sanitario, assicurativo, fiscale e previdenziale.

Tra la Società della Salute di Firenze e l'operatore economico è escluso ogni vincolo di subordinazione.

Per l'erogazione delle prestazioni di "Ricovero in RSA per 12 giorni" le strutture interessate:

- devono assicurare i requisiti organizzativi e professionali previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2005, n. 1002, e dalla normativa di riferimento relativa ai moduli per disabilità di prevalente natura motoria;
- sono tenute a erogare le prestazioni richieste solo in caso di disponibilità di posti letto.

Art. 3 - Rendicontazione da parte dell'operatore economico

L'operatore economico che ha erogato le prestazioni sulla base di quanto indicato nel piano di spesa e nella lettera di conferimento di incarico deve far pervenire alla Società della Salute di Firenze la seguente documentazione giustificativa (indicare la modalità prescelta):

- fatturazione elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- ricevute o note di debito cartacee per i soggetti non tenuti a emettere fattura verso la P.A. in quanto non obbligati dalla normativa vigente.

Le fatture e le ricevute o note di debito devono indicare:

- i dati anagrafici relativi al destinatario delle prestazioni e il codice di riferimento del buono servizio in suo possesso;
- il dettaglio delle prestazioni erogate, specificando il costo per ogni singola prestazione, così come stabilito nel piano di spesa.

I costi relativi ai pacchetti di prestazioni, come indicati all'art. 17 dell'avviso regionale n. 12305/2016 di cui in premessa, si intendono inclusi l'IVA (se dovuta).

Devono essere inoltre allegate alla fattura e alle ricevute o alle note di debito, le schede di rilevazione degli accessi degli operatori, controfirmate dai beneficiari delle prestazioni.

Per quanto ai punti precedenti si riportano i dati della Società della Salute di Firenze per l'invio della documentazione:

Società della Salute di Firenze - Viale della Giovine Italia 1/1 - 50122 Firenze (FI) - Codice Fiscale 94117300486 - Codice Univoco da indicare nel flusso di fatturazione elettronica IPA: UFGYXG -Codice Progetto 168238 - CUP F19G17000540006

Art. 4 - Impossibilità all'erogazione delle prestazioni

L'operatore economico che si assume l'impegno di erogare un pacchetto di prestazioni, non può rinunciare in corso d'opera alla sua effettuazione, salvo che si trovi costretto a interromperla per cause indipendenti dalla sua volontà, nel qual caso è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta alla Società della Salute di Firenze e ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate.

L'interruzione nell'erogazione dei pacchetti di prestazioni per cause diverse da quelle di cui al comma precedente può comportare la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco dei soggetti accreditati approvato dalla Società della Salute.

Analoga sanzione può essere applicata in caso di mancata attivazione dei pacchetti di prestazioni previsti dal piano di spesa nei tempi indicati nella lettera di conferimento di incarico.

Art. 5 - Verifiche da parte della Società della Salute di Firenze

La Società della Salute di Firenze verifica l'erogazione delle prestazioni fornite dall'operatore economico in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto "AVeC vous – Ti Accompagno Verso Casa" e nel pieno rispetto dell'avviso regionale di riferimento, della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché della deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2015, n. 635, ove applicabile.

Art. 6- Recesso dalla convenzione

E' possibile recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 21 giorni. Gli interventi attivati devono comunque concludersi.

La cancellazione dall'elenco degli operatori economici avviene a partire dalla data di comunicazione del recesso.

Art. 7 - Pagamenti

Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura nei limiti della disponibilità dei fondi erogati dalla Regione Toscana per il finanziamento del progetto "AVeC vous – Ti Accompagno Verso Casa".

Art. 8 - Durata

La presente convenzione ha una durata fino al 15 novembre 2019, data di conclusione del progetto "AVeC vous – Ti Accompagno Verso Casa".

Art. 9 - Domicilio e comunicazioni

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, la Società della Salute di Firenze elegge domicilio presso la sede legale.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente convenzione dovranno avvenire via PEC all'indirizzo segreteria@pec.sds.firenze.it.

Art 10 – Tutela della privacy dell'operatore economico

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016, i dati personali dell'operatore economico raccolti dalla Società della Salute di Firenze per le finalità della presente convenzione saranno trattati, anche in modalità informatizzata, in modo lecito, corretto e trasparente e ai soli fini della presente convenzione e per il tempo strettamente necessario per la conclusione del procedimento di cui si tratta.

Tali dati saranno raccolti, conservati e archiviati con le modalità previste dalla normativa in merito.

E' riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia. Nelle fattispecie sopra indicate ciascun soggetto interessato ha il diritto di opporsi legittimamente, inviando apposita e-mail al Responsabile della protezione dei dati della Società della Salute di Firenze all'indirizzo sds@dpo-rpd.eu.

Si precisa inoltre che:

- a) il Titolare del trattamento dei dati è la Società della Salute di Firenze, i cui dati di contatto sono i seguenti: sede legale: Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 50122, Firenze; sede operativa: Viale della Giovine Italia, 1/1, 50122, Firenze; tel.: 055 2616202/3; fax: 055 2616259; sito internet: <http://www.sds.firenze.it>; e-mail: direttore@sds.firenze.it; pec: segreteria@pec.sds.firenze.it;
- b) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE/679/2016, il Responsabile per la protezione dei dati per la Società della Salute di Firenze è l'Avv. Michele Morriello con studio in Viale Gramsci, 23, 50122,

Firenze, al quale è possibile inviare richieste per far valere i propri diritti in materia di privacy all'indirizzo mail sds@dpo-rpd.eu.

Art. 11 - Tutela della privacy del beneficiario del buono servizio

I dati personali dei destinatari dei buoni servizio, compresi quelli sensibili indicati all'art. 9 del Regolamento UE/679/2016, saranno trattati dall'operatore economico a ciò espressamente autorizzato con lettera di conferimento di incarico del Direttore della Società della Salute di Firenze, a seguito della quale l'operatore economico assumerà il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati.

I dati personali dei destinatari dei buoni servizio possono essere trattati solo ed esclusivamente per i fini previsti dalla presente convenzione e per il tempo strettamente necessario.

Si precisa inoltre che:

- a) il Titolare del trattamento dei dati è la Società della Salute di Firenze, i cui dati di contatto sono i seguenti: sede legale: Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 50122, Firenze; sede operativa: Viale della Giovine Italia, 1/1, 50122, Firenze; tel.: 055 2616202/3; fax: 055 2616259; sito internet: <http://www.sds.firenze.it> e-mail: direttore@sds.firenze.it; pec: segreteria@pec.sds.firenze.it;
- b) il Responsabile del trattamento esterno dei dati è l'operatore economico a ciò espressamente autorizzato con lettera di conferimento di incarico del Direttore della Società della Salute di Firenze;
- c) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE/679/2016, il Responsabile per la protezione dei dati per la Società della Salute di Firenze è l'Avv. Michele Morriello con studio in Viale Gramsci, 23, 50122, Firenze, al quale è possibile inviare richieste per far valere i propri diritti in materia di privacy all'indirizzo mail sds@dpo-rpd.eu.

Ai destinatari dei buoni servizio è sempre riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia di privacy.

Art. 12 – Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 13 - Esenzione di imposta

La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze li _____

per l'operatore economico

per il Soggetto attuatore

Il Direttore Società della Salute di Firenze
